



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

All'O.S. FEDERDISTAT e F.C. - CISAL

SEDE

**OGGETTO:** Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Osservazioni e proposta FEDERDISTAT-CISAL per personale del ruolo direttivo ginnico sportivo. - Riscontro nota prot. 036/2021 del 21 maggio 2021.

Si fa riferimento alla nota prot. 036/2021 del 21 maggio 2021, di pari oggetto, di codesta Organizzazione Sindacale per rappresentare che l'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari, interessato dallo scrivente ha, al riguardo, rappresentato quanto segue.

Sotto il profilo giuridico-normativo le criticità segnalate in ordine alla composizione della Commissione esaminatrice nell'ambito dello schema di regolamento che novella il D.M. 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, sono state esaminate alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

La previsione di un componente esterno (*"un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'amministrazione"*) - in linea, peraltro, con analoga disposizione contenuta in tutti i regolamenti fino ad ora adottati - risponde, infatti, ad un preciso indirizzo in tal senso espresso dal Consiglio di Stato nei pareri di rito inerenti ai regolamenti disciplinanti i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale.

L'Organo consultivo ha più volte sottolineato la necessità di evitare di imprimere alle Commissioni di concorso un "carattere esclusivamente domestico": ciò, in ossequio al generale principio di trasparenza, la cui osservanza deve sempre esser garantita nello svolgimento di tutte le fasi in cui si articola la procedura concorsuale, al fine di rendere conoscibile l'azione amministrativa.

Si fa notare, infine, che la presenza di un membro esterno non è preclusiva della previsione, in seno alla commissione esaminatrice, di personale appartenente ai ruoli ginnico-sportivi quale componente della medesima commissione. In tal senso depone, infatti, il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, dello schema di regolamento in argomento, in cui il riferimento "ai ruoli direttivi e dirigenti del Corpo Nazionale" è da intendersi, evidentemente, onnicomprensivo anche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

IL CAPO UFFICIO

dr. Strati